

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3923-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

e col Ministro per le politiche agricole

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo euro-mediterraneo, di cui sono parti le Comunità europee, i loro Stati membri e il Regno di Giordania, si inserisce nel quadro del partenariato avviato a Barcellona dall'Unione europea nei confronti degli Stati mediterranei e costituisce il primo allargamento verso l'area medio-orientale. Il Senato ha già autorizzato la ratifica di analoghi accordi con Israele, Tunisia e Marocco, tutti volti ad aprire un dialogo globale di cooperazione allo scopo di realizzare, in tempi medi, una zona di libero scambio di beni e servizi, per lo sviluppo sociale ed economico della regione. Si instaura inoltre un intenso dialogo politico su temi di comune interesse al fine di consentire la regolare concertazione fra le parti, in vista soprattutto della sicurezza e della stabilità regionale.

Quanto al contenuto operativo dell'Accordo, si prevede nell'arco di dodici anni la creazione di una zona di libera circolazione delle merci e dei capitali mediante progressiva riduzione dei dazi doganali e agevolazione all'esportazione dei prodotti agricoli ed industriali: nel 2002 è prevista una verifica sull'attuazione dell'Accordo per poter intensificare le azioni successive.

Sono dettate norme per i pagamenti e i movimenti di capitali oltre a regole per la concorrenza e sono fissati gli obiettivi della cooperazione economica, scientifica e tecnologica in vari settori quali l'ambiente, la ricerca, gli investimenti, l'agricoltura i trasporti, l'energia, le telecomunicazioni, il turismo. Un impegno è altresì fissato nella cooperazione per la lotta al riciclaggio del denaro e al traffico di stupefacenti.

Sono istituiti un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale ogni anno e un Comitato di associazione a livello di funzionari dell'Unione europea e della Giordania, per la gestione dell'Accordo e per l'elaborazione dei programmi necessari.

Sottolineando l'importanza per l'Italia di sostenere attivamente il processo euromediterraneo, data la posizione geografica centrale del nostro paese, la Commissione raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento in esame, che rappresenta un ulteriore segnale di apertura verso l'area del Medio oriente in vista della stabilizzazione per un futuro di pace.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

18 maggio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

4 maggio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: VERTONE GRIMALDI)

20 maggio 1999

Esprimendo apprezzamento per quelle disposizioni dell'Accordo che si ispirano ai documenti del Partenariato euromediterraneo sulla diplomazia preventiva e la composizione pacifica delle controversie, sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. La Giunta osserva tuttavia che le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, e dell'allegato 1 determinano il mantenimento a tempo indeterminato di un sistema di protezione che privilegia essenzialmente i prodotti continentali. Al riguardo la Giunta invita il Governo a fornire maggiori informazioni al Parlamento sugli elementi che caratterizzano gli altri negoziati in corso nel quadro del partenariato euromediterraneo, sottolinea il carattere ingiustificato delle suddette disposizioni protezionistiche e rileva come lo sviluppo delle relazioni mediterranee possa indurre i paesi dell'area a tutelare i loro prodotti agricoli promuovendo delle strategie concertate in luogo della mera accentuazione della competizione reciproca.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

